

N. R.G. 107-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI - Presidente  
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel.  
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 107/2026 rg. PU da

[REDACTED]

[REDACTED]

Rappresentato dall'avv. [REDACTED] - ricorrente

**nei confronti di**

**CIRCUS S.R.L.** - C.F. 03277581207 - resistente

Con ricorso depositato in data 10.4.2026 è stata proposta da [REDACTED] [REDACTED] CIRCUS S.R.L. domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di CIRCUS s.r.l.

La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b) CCI.

La documentazione versata in atti (doc. 3-4) consente di ritenere sussistente il credito del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, quando la domanda è presentata da un creditore "*non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli*



*atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila*"; nel caso di specie, il credito vantato dalle ricorrenti è superiore alla soglia di euro 50.000,00 fissata dalla legge, ammontando a euro [REDACTED] oltre a spese di lite.

Risulta altresì provato lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria, in considerazione degli infruttuosi tentativi di pignoramento e all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (per euro [REDACTED]).

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270 CCI.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

#### **dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **CIRCUS S.R.L.**, con sede legale in Bologna, via Farini n. 9/H, C.F. e P.IVA 03277581207, esercente l'attività di: commercio al dettaglio di abbigliamento;

#### **nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini

#### **nomina**

Liquidatore il dott. Claudio Solferini, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

#### **ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e le scritture contabili;

#### **assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

**dispone che il Liquidatore**

- notificchi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it>; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitore diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dalla presentazione del programma di liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione,



unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

**a u t o r i z z a**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**o r d i n a**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 9 giugno 2026*

La Giudice Rel.  
*Antonella Rimondini*

Il Presidente  
*Michele Guernelli*

